

C.R.E.



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N.

Ai Sigg. Presidenti
Tribunali del distretto
LORO SEDI

Oggetto: valenza giuridica e corretto utilizzo delle caselle PEC - QUESITO.

Si trasmette in allegato la nota n. 85670 in data 5 giugno 2015 del Ministero della Giustizia Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale della giustizia Civile, Ufficio I°, in risposta a quesito formulato dal Tribunale di Rimini, che pure si allega in copia.

Bologna 9 /06/2015

*Ai Presidenti dei
Consigli dei Trib. Civili
Prof. Ferrarini*

15 GIU 2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. VITTORIO STANICHIELLI

Il Presidente f.f.
Dott. Francesco Maddalo

TRIBUNALE DI MODENA		
03602302206		
N. 1186		
10 GIU 2015		
UOR Scer	CC	RLIO ar
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

15 GIU. 2015

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Luigina Signoretti
Piazza dei Tribunali, 4
40100 BOLOGNA



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I

M DG Corte d'Appello di Bologna 03700600601		
N. 424		
- 8 GIU 2015		
UOR	CC	RUO
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo		Protocollo

Prot.

Roma, 29 MAG. 2015



m_dg.DRG.05/06/2015.0005070.U

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Bologna

**Oggetto: valenza giuridica e corretto utilizzo delle caselle PEC-Quesito- rif. N. prot. 1156
trasmessa a mezzo mail in data 12 febbraio 2015**

Con la nota in riferimento, codesta Corte di Appello, nell'inoltrare il quesito indicato in oggetto, formulato dal Presidente del Tribunale di Rimini, ha svolto un'attenta analisi delle problematiche connesse alla trasmissione di atti e documenti a mezzo PEC sia nell'ambito dei procedimenti penali che dei procedimenti civili.

Questa Direzione Generale ritiene pienamente condivisibili le valutazioni svolte da codesta spettabile Corte in merito all'utilizzo della PEC in ambito penale.

Alcune precisazioni sembrano, invece, opportune riguardo all'utilizzo della PEC nell'ambito del processo civile telematico.

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale di Rimini, infatti, molte cancellerie si sono dotate di apposita PEC da utilizzare, in sostituzione del Fax, per trasmettere atti o semplici comunicazioni ad altri uffici giudiziari o ad altre pubbliche amministrazioni.

Tale indirizzo di posta elettronica certificata non deve essere in alcun modo confuso con quello della casella PEC di cui alle regole tecniche sul PCT, adottate con D.M. n. 44/2011, attraverso la quale avviene il deposito di atti e documenti per il processo civile telematico.

Le due caselle di posta assolvono, infatti, a funzioni completamente diverse e per questo non sono intercambiabili.

A tale proposito si consiglia di portare a conoscenza dell'utenza, con ogni strumento ritenuto utile, primo fra tutti la segnalazione sul sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, l'indicazione della PEC da utilizzare nell'ambito del processo civile telematico rammentando, altresì, che ogni atto inviato o depositato utilizzando altro indirizzo di posta certificata non potrà essere considerato utile ai fini processuali.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti
Marco Mancinetti



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 1156

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Affari Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
ROMA
e-mail: segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it
e-mail: (posta certificata) dgcivile.dag@giustiziacert.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Affari Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
ROMA

E p.c.

Al Sig. Presidente
Tribunale
RIMINI

Oggetto: valenza giuridica e corretto utilizzo delle caselle PEC - QUESITO.

Si trasmette in allegato il quesito formulato dal Tribunale di Rimini circa il corretto utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata e ad integrazione di quanto nello stesso specificato, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il settore civile, esistono specifiche tecniche cui attenersi. In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC (Deposito atto generico) indirizzato all'ufficio giudiziario (consultabile in Uffici Giudiziari).

Il professionista deve pertanto:

- essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
- essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per la comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC)
- essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB);
- disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del Direttore generale SIA; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili

sul mercato, avendo da tempo questo Ministero fornito alle software house tutte le specifiche. Il Ministero non fornisce software per questa funzione. Nella sezione download di questo Portale è disponibile un elenco del software gratuiti.

Stando così le cose, parendo la PEC ed il PCT sovrapponibili, il quesito del Presidente del Tribunale di Rimini ha una sua ragion d'essere.


Non anche per quanto attiene al settore penale. Per tale settore, la Corte di Cassazione, III sez. penale, con la sentenza 13 febbraio 2014, n. 7058 esclude la legittimità dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale ritenendo che alla luce dell'attuale normativa tale strumento trova un suo fondamento solo per il processo civile.

In effetti, nel caso di specie, la Suprema Corte affronta più in generale la questione dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel processo penale precisando che è inammissibile un'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 c.p.p. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 c.p.p.

Inoltre al fine di chiarire dubbi in materia la Suprema Corte precisa che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale la PEC, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l'impedimento. Difatti, nel processo civile l'art. 366 c.p.c., comma 2, (così come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Inoltre già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l'invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata e l'avvio, dal 15 dicembre 2014 del sistema delle notifiche penali telematiche.

Bologna 2/02/2015

Il Presidente
Dott. Giuliano Lucifora





TRIBUNALE DI RIMINI

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.11 – 47900 RIMINI

TEL. 0541/763459 – FAX 0541/763408

M_DG	
TRIBUNALE DI RIMINI	
N.	299
10 FEB 2015	
UO:	CC
Funzione	Macroattività
Fascicolo	Protocollo

Rimini, 04/02/2015

*Al Sig. Presidente
della Corte di Appello
BOLOGNA*

OGGETTO: Trasmissione quesito.

Si trasmette, per quanto di competenza, l'allegato quesito in materia di valenza giuridica e corretto utilizzo delle caselle PEC.

IL PRESIDENTE

Rossella TALIA

M_DG	
Corte d'Appello di Bologna	
03700500601	
N.	1098
10 FEB 2015	
UO:	CC
Funzione	Macroattività
Fascicolo	Protocollo

tempestivamente riscontrato avvisando dell'errore formale (e ciò vale, a maggior ragione, se in casi precedenti l'Ufficio abbia provveduto su un'istanza così pervenuta) sia del Presidente che tale attivazione abbia autorizzato così assumendosene la responsabilità organizzativa con rischi elevatissimi nell'attuale carenza di risorse del personale di cancelleria.

Mancano allo stato – per quanto mi consta – espresse e univoche disposizioni normative che limitino l'efficacia di tali PEC ai profili di natura amministrativa, determinando così il venir meno in radice di qualsivoglia potenziale affidamento dei terzi per quanto concerne istanze a contenuto giudiziario.

Chiedo, pertanto, di conoscere l'indirizzo di codesto Ufficio sulla questione posta e se siano state emanate, o se lo saranno a breve, disposizioni atte a chiarire la sussistenza della natura esclusivamente amministrativa delle caselle PEC, nonché le modalità di corretto utilizzo delle stesse e le eventuali limitazioni in merito agli effetti prodotti dalla ricezione di atti giuridici attraverso tale sistema.

Rimini, 04 febbraio 2015

IL PRESIDENTE

Rossella TALIA

